32729-20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Udienza
camera di consiglio
del 05/11/2020

Registro generale
n. 16804/2020 (n. 22)

Sentenza n. 2899/2020

Composta dai Consiglieri:

Santalucia Giuseppe	Presidente
Teresa Liuni	
Raffaello Magi	
Daniele Cappuccio	
Alessandro Centonze	Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) (omissis) , nato a (omissis)

Avverso l'ordinanza emessa l'08/05/2020 dal Tribunale di Vercelli;

Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa l'08/05/2020 il Tribunale di Vercelli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena presentata da (omissis) per la pena detentiva che doveva scontare, quantificata a seguito di provvedimento di esecuzione di pene concorrenti adottato *ex* art. 663 cod. proc. pen.

Il provvedimento di rigetto veniva adottato dal Giudice dell'esecuzione vercellese sull'assunto che il condannato risultava già detenuto per altro titolo esecutivo, con la conseguenza che, nel caso di specie, ostava alla concessione della misura sospensiva invocata dal ricorrente la previsione dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

2. Avverso tale ordinanza (omissis) , a mezzo dell'avv. (omissis) (omissis), ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., conseguente al fatto che l'interpretazione restrittiva fornita dal Giudice dell'esecuzione si poneva in contrasto con una lettura sistematicamente orientata della disposizione in esame, che imponeva un'applicazione *favor rei* della misura sospensiva.

In via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, si chiedeva la rimessione della questione alle Sezioni unite *ex* art. 618 cod. proc. pen., assumendo il tema dell'interpretazione della disposizione dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. un rilievo sistematico tale imporre l'intervento chiarificatore dell'organo giurisdizionale in esame.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da (omissis) è inammissibile.

2. Osserva il Collegio che la sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non opera nei confronti dei condannati che, al momento dell'emissione del provvedimento, si trovano già detenuti in carcere in espiazione di un altro titolo esecutivo.

La sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, infatti, è una misura funzionale a impedire l'ingresso in carcere dei soggetti che possono aspirare a

una misura alternativa alla detenzione, sulla base di un'opzione di politica criminale non rilevante nei confronti dei condannati che si trovano già ristretti in carcere, ancorché per un titolo diverso da quello da eseguire. Sul punto, si ritiene opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «La sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma quinto cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento della esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere, in espiazione di altro titolo» (Sez. 1, n. 29940 del 29/10/2015, Di Marzo, Rv. 267325-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 52197 del 29/10/2014, Romano, Rv. 261458-01).

A sostegno di queste conclusioni non si può che richiamare la *ratio* della misura sospensiva prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., che è evidentemente volta a impedire l'ingresso in carcere dei condannati che possono legittimamente aspirare a uno dei regimi alternativi alla detenzione; aspirazione che, viceversa, deve ritenersi insussistente nei confronti dei soggetti che, al momento dell'ordine di esecuzione, non si trovano in stato di libertà, essendo già ristretti in carcere per un altro titolo esecutivo (Sez. 1, n. 9213 del 31/01/2008, Mrhimrhi, Rv. 239218-01; Sez. 5, n. 12620 del 02/03/2006, Casula, Rv. 234547-01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che la possibilità di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena *ex* art. 656, comma 5, cod. proc. pen. nei confronti di un soggetto già ristretto non tiene contro dell'impossibilità materiale di applicare un beneficio penitenziario extracarcerario fino a quando il soggetto permane in stato di detenzione per un altro titolo esecutivo; impossibilità che discende ulteriormente dalla difficoltà di eseguire nei confronti di un condannato detenuto gli accertamenti prescritti dall'ordinamento penitenziario, funzionali alla verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione.

2.1. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità dell'atto di impugnazione in esame e di evidenziare l'insussistenza di oscillazioni ermeneutiche relative all'interpretazione dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., tali da fare ritenere opportuno un intervento chiarificatore delle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., nella direzione richiamata dalla difesa del ricorrente, finalizzata a consentire la sospensione dell'esecuzione della pena in favore dei soggetti ristretti per altro titolo di detenzione.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da (omissis) deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al

versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 05/11/2020.

Il Consigliere estensore
Alessandro Centonze

Il Presidente
Giuseppe Santalucia

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
23 NOV 2020
IL CANCELLIERE
Stefania FAIELLA